

	In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale PG n /2025	
	CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI CENTRI ESTIVI 2025-2027	
	tra	
	l'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni, di seguito denominata	
	Area (Codice fiscale /Partita IVA 01232710374), rappresentata dalla diri-	
	gente Lucia Paglioni, domiciliata per la sua carica a Bologna, piazza Liber	
	Paradisus n. 6 (di seguito denominato anche Committente)	
	e	
	Lacon sede legale a Bologna, Vian. , P.I. ,nel	
	seguito chiamata "Gestore", legalmente rappresentata	
	dain qualità di	
	Premesso	
	• che il Gestore è iscritto nell'Elenco triennale (2025-2027) di gestori di	
	centri estivi rivolti alla fascia 3-14 anni, organizzati nel territorio del	
	Comune di Bologna in sedi pubbliche o in sedi proprie/in uso, approvato con	
	determinazione dirigenziale PG. N.203778/2025 e 208124/2025;	
	• che la Regione Emilia Romagna con Delibera num. 428 del 24/03/2025 ha ap-	
	provato il "Progetto per il contrasto alle povertà educative e la concilia-	
	zione vita lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi	
	- anno 2025. PR FSE+ priorità 3 inclusione sociale - obiettivo specifico K"	
	indicando misure per sostenere l'accesso da parte delle famiglie a servizi	
	che favoriscano la conciliazione vita - lavoro, nel periodo di sospensione	
	estiva delle attività scolastiche/educative, e al contempo rappresentino	
	una qualificata opportunità educativa;	

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione regola i rapporti per le estati 2025, 2026 e 2027 tra il Comune di Bologna - Area Educazione Istruzione e Nuove generazioni e Gestore, per i centri estivi indicati al successivo art. 3, secondo quanto previsto nel progetto educativo - organizzativo - gestionale agli atti PG. N..... / 2025, presentato all'interno della procedura PG. N.91942/2025 "Avviso pubblico per la formazione di un Elenco triennale (2025-2027) di gestori di centri estivi (3 -14 anni), organizzati nel territorio del Comune di Bologna e contestuale assegnazione di sedi pubbliche/scolastiche per la realizzazione di centri estivi".

Il Gestore ha formalmente aderito al "Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi. Anno 2025. - PR FSE+ Priorità 3 Inclusione sociale - obiettivo specifico K", promosso dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Num.428 del 24/03/2025.

Art. 2 - DURATA E SEDI DEL SERVIZIO

La convenzione avrà validità per le estati 2025, 2026 e 2027; le date esatte di apertura e chiusura dei servizi estivi saranno definite ogni anno in funzione del calendario scolastico, con riferimento al progetto presentato, garantendo comunque l'apertura delle attività convenzionate per almeno tre settimane di cui almeno due consecutive, salvo situazioni in cui eventi e situazioni non prevedibili possano compromettere e modificare l'organizzazione dell'attività; L'Elenco e le assegnazioni degli spazi termineranno il 30 settembre 2027. La convenzione non si rinnova automaticamente e si in-

	tende risolta, fatta eccezione per gli adempimenti previsti per i sotto-	
	scrittori.	
	La validità e l’efficacia della presente convenzione per il 2026 e 2027 è	
	subordinata al persistere dei requisiti, impegni e standard di cui alla	
	procedura richiamata.	
	Le sedi in cui dovranno realizzarsi i centri estivi sono qui di seguito in-	
	dicate:	
	Quartiere centro estivo età n. turni	
	Qualora nel periodo di svolgimento del servizio dovessero determinarsi esi-	
	genze manutentive nelle sedi di proprietà comunale il gestore è tenuto a	
	chiedere l’intervento del servizio di manutenzione del Comune di Bologna,	
	attraverso i numeri dei rispettivi servizi global disponibili all’interno	
	delle strutture.	
	Analogamente nel periodo di svolgimento del servizio estivo, sarà attuata la	
	manutenzione programmata delle aree esterne in maniera compatibile alle at-	
	tività rivolte ai bambini.	
	Si precisa che le sedi pubbliche date in assegnazione temporanea all’atto di	
	costituzione dell’Elenco, potranno subire variazioni per motivi organizza-	
	tivi, oppure in relazione alle iscrizioni, senza pregiudicare lo svolgimento	
	del turno previsto e senza che questo debba comportare oneri aggiuntivi per	
	l’Assegnatario.	
	Art. 3 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO	

	Il Gestore si obbliga a:	
	1.garantire la gestione del/dei Centro/i Estivo/i di cui al precedente Art.	
	2 secondo quanto previsto nella presente convenzione ed alle condizioni e	
	nei termini analiticamente descritti nel Progetto educativo - organizzati-	
	vo - gestionale sopra richiamato, nonché delle tariffe indicate (da inten-	
	dersi comprensive degli oneri fiscali) e del numero di gratuità offerte;	
	2.rispettare impegni e standard indicati all'Art.3 e all'Art.4 dell'Avviso	
	pubblico per la formazione dell'Elenco triennale gestori, fra cui:	
	• presentare, per ogni centro estivo e per ogni annualità, la Segnalazione	
	certificata di inizio attività (SCIA) fatto salve le attività estive che si	
	svolgono in continuità con Servizi già autorizzati	
	• accogliere tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 14 anni residenti nel co-	
	mune di Bologna, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza discrimi-	
	nazioni di accesso; l'assegnazione delle domande seguirà l'ordine cronolo-	
	gico di presentazione della dell'iscrizione, seguendo le procedure indivi-	
	duate dal Comune di Bologna, garantendo la priorità a bambini e bambine con	
	disabilità e l'applicazione delle gratuità previste ai nominativi indicati	
	dal Servizio Educativo Scolastico Territoriale (SEST);	
	• eventuali posti disponibili potranno essere destinati alle richieste di	
	bambine e bambini non residenti dopo l'assegnazione delle domande pervenute	
	durante l'avviso di iscrizione;	
	• accogliere le/i bambine/i disabili certificate/i ai sensi della Legge	
	n.104/1992 e ss.mm., in accordo con il Comune di Bologna ed i Quartieri	
	cittadini secondo il modello per l'inclusione dell'equipe educativa (alle-	
	gato all'Avviso); accordandosi con il Comune di residenza laddove diverso	

	dal Comune di Bologna per garantire le appropriate modalità di intervento e	
	di sostegno;	
	• rispettare gli obblighi igienico-sanitari, assicurativi, di sicurezza pre-	
	visti dalla normativa vigente;	
	• rispettare quanto previsto in merito alla somministrazione di farmaci dal	
	Protocollo metropolitano per la somministrazione di farmaci;	
	• adeguarsi a quanto previsto da norme nazionali o regionali negli anni suc-	
	cessivi alla sottoscrizione della convenzione suddetta nell'ambito del	
	triennio di riferimento;	
	• rispettare le normative vigenti relative alla privacy per attività rivolte	
	a minori;	
	• rispettare quanto previsto dalla Legge n.38 del 6 febbraio 2006 e dal	
	D.Lgs. n.39 del 4 marzo 2014, avendo cura di aggiornare annualmente la do-	
	cumentazione richiesta a testimonianza di quanto dichiarato;	
	• rispettare per la fornitura e la distribuzione dei pasti, le vigenti norma-	
	tive in materia di somministrazione di alimenti e bevande, con riferimento	
	alle norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia di sicurezza	
	alimentare. E' raccomandata l'osservanza delle "Linee guida per l'offerta	
	di alimenti e bevande salutari e sostenibili nelle scuole e strumenti per	
	la sua valutazione e controllo" approvate con D.G.R. n. 1452/2023, con pre-	
	visione di somministrazione di diete richieste all'atto dell'iscrizione per	
	motivi sanitari (allergie - intolleranze), religiosi ed etici garantendo	
	l'erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini e delle bambine	
	accolti/e;	

	<ul style="list-style-type: none"> • garantire l'apertura del centro con un numero minimo di 15 utenti per turno, lasciando al gestore la facoltà di valutarne l'avvio nel caso in cui il numero degli utenti sia inferiore, dopo aver chiesto il parere del Comune di Bologna che lo impegna a favorire la ricollocazione degli utenti presso altri centri; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • condividere sul triennio con il Comune un percorso di approfondimento e confronto, nonché di adozione di nuove procedure, su diversi temi (inclusione bambine/i con disabilità; modalità di fornitura pasti; riduzione dei rifiuti e utilizzo lavastoviglie; modalità di iscrizione e gestione contributo;...) lavorando congiuntamente all'evoluzione del modello e del sistema dei centri estivi; 	
	3. seguire quanto previsto all'Art.7 "Iter e gestione delle iscrizioni ai centri estivi" dell'Avviso pubblico per la formazione dell'Elenco triennale (2025-2027), per la gestione delle iscrizioni. In particolare il Gestore utilizzerà il portale online messo a disposizione dal Comune per gestire le domande di iscrizione, prestando la dovuta attenzione ad età e scuola di provenienza. Si impegna a dotarsi di adeguata strumentazione, connessioni informatiche, garantendo orari congrui di apertura della sede operativa all'utenza fornendo anche supporto alle famiglie per l'iscrizione nei centri estivi di propria competenza.	
	L'ammissione avverrà in relazione ai posti disponibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con precedenza per i bambini in situazione di disabilità. e l'applicazione delle gratuità previste ai nominativi indicati dal Servizio Educativo Scolastico Territoriale (SEST) ;4.	
	ad applicare le riduzioni previste alle famiglie assegnatarie del contributo	

	comunale o regionale, consapevoli che il genitore delegherà all'incasso del	
	contributo il gestore che riceverà successivamente dal Comune di Bologna il	
	mandato di pagamento dopo avere verificato l'attestazione del pagamento e	
	della frequenza alle settimane di iscrizione. Il gestore si impegna a se-	
	guire le prescrizioni per la gestione dei contributi alle famiglie come in-	
	dicato all'Art. 8;	
	5. collaborare con l'Area Educazione, Istruzione e Nuove generazioni del	
	Comune di Bologna per qualsiasi necessità inerente l'erogazione del servi-	
	zio;	
	6. redigere un report conclusivo sulle attività svolte e sul livello di	
	gradimento da parte degli utenti;	
	7. rispettare gli obblighi di informazione e trasparenza nei confronti delle	
	famiglie rendendo pubblico e accessibile sia il sistema tariffario sia il	
	progetto, educativo e di organizzazione del servizio, che contenga le fina-	
	lità, le attività, l'organizzazione degli spazi, l'articolazione della	
	giornata;	
	Il Gestore è unico responsabile della gestione del Centro Estivo. Ogni re-	
	sponsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per	
	cause ad esso connesse, derivino al Comune, a persone o a cose è, senza ri-	
	serve ed eccezioni, a totale carico del Gestore.	
	Il Gestore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale	
	derivante da " <i>culpa in vigilando</i> " degli operatori nel rapporto con gli	
	utenti loro affidati.	
	Nell'ambito del principio generale di cooperazione, il Gestore convenzionato	
	ha la responsabilità di segnalare all'Area Educazione Istruzione e nuove	

	generazioni ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con parti-	
	colare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento	
	delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del Servizio, alla	
	realizzazione del progetto e delle attività programmate, al rapporto con gli	
	utenti e, in generale, a quanto inerente l'oggetto della presente conven-	
	zione. In tale quadro, il Gestore è tenuto a prestare la propria fattiva	
	collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.	
	Per ogni altro obbligo e responsabilità si rimanda alle prescrizioni	
	dell'Avviso Pubblico PG n.91942/2025, integrato con PG. n.126116/2025, ai	
	sensi dell'Art. 16 - Obblighi e responsabilità del Gestore del centro esti-	
	vo. con particolare riferimento alle seguenti responsabilità del Gestore.	
	Il Gestore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio	
	personale e solleva l'Area Educazione Istruzione e nuove generazioni da	
	ogni responsabilità per danni sofferti da terzi e conseguenti all'effettua-	
	zione del servizio; per questo assume l'impegno a provvedere alla copertura	
	assicurativa di tutto il personale coinvolto, degli eventuali operatori vo-	
	lontari e dei frequentanti al campo estivo. Dovrà pertanto stipulare, con	
	primario Assicuratore, idonee coperture assicurative Infortuni ed RCT per	
	danni arrecati a cose o persone ad essa imputabili durante l'esecuzione del	
	servizio. In particolare:	
	- polizza INFORTUNI a favore degli utenti del servizio con capitali non in-	
	feriori a 100.000,00 euro caso morte, 100.000,00 euro caso invalidità per-	
	manente per infortunio, 2.500,00 euro rimborso spese mediche;	
	- polizza di responsabilità civile RCT per i danni cagionati a terzi dal	
	soggetto attuatore e dai suoi prestatori d'opera (siano essi dipendenti e	

	non), a copertura delle obbligazioni assunte a seguito della stipulazione	
	della convenzione, con massimale non inferiore a 3.000.000,00 euro unico per	
	sinistro e per anno. In relazione alla presente polizza il Comune dovrà es-	
	sere espressamente annoverato tra i terzi.	
	L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, non esonerano il	
	gestore dalle proprie responsabilità di qualunque genere su di esso incom-	
	benti né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle	
	sudette coperture assicurative, avendo esse il solo scopo di ulteriore ga-	
	ranzia.	
	Il Gestore trasmette all'Area Educazione Istruzione e nuove generazioni co-	
	pia delle polizze che dovranno avere validità per tutta la durata del ser-	
	vizio.	
	E' fatto obbligo al Gestore di produrre, ad ogni scadenza anniversaria delle	
	polizze e per ogni annualità, idonea documentazione (quietanza o nuovo con-	
	tratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità	
	della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di chiusura del servizio.	
	E' responsabile per tutte le operazioni di apertura, chiusura, sorveglianza	
	e custodia delle strutture e individua formalmente un referente responsabile	
	dell'esecuzione del servizio, che sia costantemente reperibile telefonica-	
	mente e che, con preavviso massimo di due ore, possa raggiungere i luoghi di	
	esecuzione delle prestazioni affidate. E' tenuto a segnalare immediatamente	
	e per iscritto all'Area Educazione Istruzione e nuove generazioni ed agli	
	Uffici del Quartiere in cui ha sede il centro estivo tutte le situazioni che	
	possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.	
	Nel caso di assegnazione di sedi pubbliche il gestore :	

	<ul style="list-style-type: none"> • è responsabile per tutti i danni che potranno derivare alle strutture che ospiteranno i centri estivi, in conseguenza di un uso improprio delle medesime e per danni arrecati dalla mancanza di un'accurata sorveglianza e controllo dei minori; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • ogni anno riconsegna al termine del progetto estivo le sedi pubbliche messe a disposizione dal Comune di Bologna nonché gli arredi e le attrezzature in esse contenute, nello stato in cui sono state ricevute, compilando insieme all'ente proprietario i verbali di consegna e restituzione dei locali sedi dei centri estivi. In caso di interruzione nel corso dell'estate dell'attività del centro estivo, si procederà alla restituzione dei locali ed alla riconsegna in vista della riattivazione del centro estivo, integrando il verbale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • nei casi in cui la tariffa settimanale applicata dal Gestore superi la cifra di 90,00 Euro (iva inclusa), compresa la fornitura del pasto per una frequenza giornaliera di almeno 6 ore, è tenuto al pagamento di una quota settimanale a titolo di rimborso spese per l'utilizzo; per il 2025 le quote di rimborso forfettario sono quantificate in 0,1358 Euro al mq per la scuola dell'infanzia, in 0,1210 Euro al mq per la scuola primaria e in 0,1126 Euro al mq per la scuola secondaria di primo grado, laddove la metratura è da riferirsi agli spazi interni dell'edificio, palestre comprese, utilizzati per il centro estivo e non agli spazi esterni che comunque vengono assegnati (Delibera di Giunta P.G. N. 81699 del 19.02.2019). 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AREA EDUCAZIONE ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI Sono a carico dell''Area Educazione Istruzione e nuove generazioni i seguenti obblighi: 	

	<ul style="list-style-type: none"> • pubblicizzare l'elenco dei Centri Estivi convenzionati, il programma di 	
	attività e la retta prevista per ciascun Centro;	
	<ul style="list-style-type: none"> • mettere a disposizione dei gestori un portale online per la gestione delle 	
	iscrizioni curandone l'implementazione e la manutenzione;	
	<ul style="list-style-type: none"> • raccordarsi con i gestori e offrire supporto tecnico per la gestione dei 	
	contributi di cui al successivo Art. 8, attraverso il portale online dedi-	
	cato;	
	<ul style="list-style-type: none"> • monitorare il servizio, secondo quanto previsto al successivo Art. 5. 	
	Art. 5 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E PROMOZIONE DELLA QUALITÀ	
	L'Area Educazione Istruzione e nuove generazioni si riserva di effettuare	
	controlli e sopralluoghi presso le sedi delle attività, secondo tempi e mo-	
	dalità scelti a propria discrezione; esercita la funzione di controllo me-	
	diante:	
	<ul style="list-style-type: none"> • verifiche sul rispetto dei criteri organizzativi e pedagogici del servi- 	
	zio che hanno determinato l'inserimento del centro estivo nell'elenco	
	dell'offerta 2025-2027;	
	<ul style="list-style-type: none"> • verifiche a campione delle presenze di bambine e bambini; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • valutazione degli esiti dell'attività di reportistica, rendicontazione e 	
	customer satisfaction predisposta dal Gestore;	
	<ul style="list-style-type: none"> • verifica delle relazioni fornite dal Gestore sulle attività svolte; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • verifiche sul corretto uso dei dati trasferiti. 	
	Si ricorda che il Comune e l'AUSL procederanno ad effettuare i controlli di	
	competenza sulle attività dichiarate con la Segnalazione certificata di	
	inizio attività (SCIA) secondo le modalità previste dalla normativa regio-	
	nale per attestare il possesso dei requisiti previsti.	

	Nel caso in cui, durante controlli e sopralluoghi fossero riscontrate dif-	
	formità sostanziali rispetto ai requisiti richiesti, si procederà a conte-	
	stazione scritta con indicazione dei motivi di difformità. Il Soggetto de-	
	stinatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine di 20	
	giorni dalla suddetta comunicazione. Nel caso in cui, in assenza di adeguata	
	motivazione, persistessero le difformità rilevate, potrà essere revocata	
	l'iscrizione in Elenco e, quindi, si avrà contestuale decadenza della pre-	
	sente convenzione, secondo le modalità indicate al successivo Art. 15 - Ri-	
	soluzione della convenzione - risarcimento del danno e penali.	
	A prescindere dai controlli operati dall 'Area Educazione Istruzione e nuove	
	generazioni il Gestore è tenuto a comunicare tutte le variazioni intervenute	
	che possano incidere, a qualsiasi titolo sugli standard dichiarati.	
	Art. 6 - RAPPORTI FRA SOGGETTO GESTORE E AREA EDUCAZIONE ISTRUZIONE E	
	NUOVE GENERAZIONI Il Soggetto Gestore è unico responsabile del corretto	
	svolgimento del servizio di Centro Estivo di cui alla presente convenzione,	
	per il quale impegnerà i necessari educatori.	
	Art. 7 - ONERI ASSICURATIVI, ANTINFORTUNISTICI, ASSISTENZIALI E PREVIDEN-	
	ZIALI Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assi-	
	stenziali e previdenziali relativi al personale impiegato sono a totale ca-	
	rico del Gestore che ne è il solo responsabile.	
	Il Gestore terrà comunque indenne L'Area Educazione Istruzione e nuove ge-	
	nerazioni da ogni responsabilità nei confronti dei terzi per danni che pos-	
	sano derivare a fabbricati, persone o cose, proprie e/o di terzi, in dipen-	
	denza dell'espletamento del servizio.	
	Art. 8 - CONTRIBUTI ECONOMICI	

	Il Gestore con la partecipazione all'Avviso per i centri estivi 2025-2027 e	
	con successiva dichiarazione agli atti ha formalizzato l'adesione al "Pro-	
	getto per il contrasto alle povertà educative e per la conciliazione vita-	
	lavoro" promosso dalla Regione Emilia-Romagna con DGR Num.428 del 24/03/2025	
	e al sistema di contributi del Comune di Bologna che integra ed amplia le	
	condizioni di accesso ai contributi previste dalla Regione.	
	Per quanto attiene il 2025 possono accedere ai centri estivi ed essere be-	
	neficiari di contributo: bambine/i e ragazze/i tra i 3 e i 13 anni, nati	
	dall'1/1/2012 al 31/12/2022, in possesso dei requisiti richiesti; residenti	
	e appartenenti a famiglie con attestazione ISEE fino a 26.000,00 euro per il	
	contributo regionale e fino a 35.000,00 per il contributo comunale;	
	bambine/i e ragazze/i con disabilità certificata ai sensi della legge	
	104/1992 di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati all'01/01/2008 ed entro	
	il 31/12/2022) indipendentemente dall'attestazione ISEE delle famiglie.	
	Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino/ragazzo per la par-	
	tecipazione ai centri estivi 2024 è pari al massimo a 100,00 euro per cia-	
	scuna settimana se il costo di iscrizione previsto dal soggetto erogatore, è	
	uguale o superiore a 100,00 euro; pari all'effettivo costo di iscrizione per	
	settimana se lo stesso è inferiore a 100,00 euro; complessivamente pari ad	
	un massimo di 300,00 euro per ciascun bambino/ragazzo. Pertanto, dato il	
	contributo massimo erogabile per settimana pari a 100,00 euro e a fronte di	
	un contributo complessivo erogabile per bambino/ragazzo di 300,00 euro,	
	l'eventuale minore spesa sostenuta per ciascuna settimana rispetto al mas-	
	simale previsto di 100,00 euro potrà consentire l'ampliamento del periodo di	
	frequenza, ovvero del numero di settimane di partecipazione del bambino/ra-	

	gazzo al centro estivo o una copertura parziale del costo di iscrizione	
	della settimana aggiuntiva.	
	Per ogni utente avente diritto al contributo il Gestore si impegna a ri-	
	scuotere l'importo della retta dovuto al netto del contributo stesso, che	
	verrà liquidato dall'Area Educazione Istruzione e nuove generazioni al Ge-	
	store del centro estivo frequentato (almeno 1 giorno per turno settimanale)	
	a fronte della riduzione della retta applicata alla famiglia.	
	Nel caso di rinuncia e/o mancata frequenza per l'intero turno, il contributo	
	non sarà riconosciuto e la famiglia pagherà la retta secondo le modalità	
	previste in questi casi dal Gestore.	
	Il contributo verrà liquidato al Gestore in due tranches entro i mesi di lu-	
	glio e di ottobre dietro presentazione alla fine di ogni turno di: registri	
	presenza settimanali e ricevute/fatture relative, come di seguito specifi-	
	cato.	
	Per il riconoscimento dei contributi applicati il Gestore è tenuto a pre-	
	sentare al Comune la seguente documentazione:	
	• <u>ricevuta/fattura emessa per ogni bambino</u> (anche nel caso di fratelli)	
	contenente i seguenti dati: denominazione del gestore, numero P.IVA/codi-	
	ce fiscale, nr ricevuta/del; nome e cognome di colui che ha effettuato la	
	richiesta di contributo e che provvede al pagamento; nome e cognome del	
	bambino; denominazione del centro estivo dettagliando: periodo dal al,	
	costo di iscrizione settimanale, costo totale del servizio, Contributo	
	(voucher conciliativi/FSE) applicato; Quota versata dalla famiglia; Tim-	
	bro e firma gestore;	

	<ul style="list-style-type: none"> registri presenza settimanali: attraverso la compilazione del portale de- 	
	dicato al turno appena concluso e verificato dal Gestore alla luce delle	
	presenze e delle variazioni intercorse (assenze per l'intero turno/rinun-	
	ce/cambi orario);	
	<ul style="list-style-type: none"> dichiarazione presenze e quietanze per ogni centro estivo gestito: il Co- 	
	mune inoltrerà al Gestore apposito format riassuntivo (modello 3-predi-	
	sposto dalla Regione Emilia-Romagna) in cui, al termine del periodo	
	estivo, il Gestore elencherà complessivamente, in ordine alfabetico, gli	
	utenti che hanno usufruito del contributo per ogni centro estivo. Il for-	
	mat prevede i seguenti dati: nome cognome del minore, del genitore inte-	
	statario fattura, numero settimane con contributo, il costo totale del	
	servizio al netto di eventuali sconti (es. sconti per fratelli o settima-	
	ne aggiuntive); tale modello andrà consegnato all'Area Educazione Istru-	
	zione e nuove generazioni (in originale o copia conforme) entro il 15	
	settembre 2025.	
	Il Gestore si impegna a rendere disponibile tutta la documentazione per le	
	verifiche rendicontuali.	
	Il gestore si impegna inoltre a fornire la documentazione volta a verificare	
	i pagamenti e la frequenza effettivi per le famiglie che riceveranno a con-	
	suntivo il contributo direttamente dal Comune secondo le modalità previste	
	nell'avviso di iscrizione.	
	La previsione di contributi alle famiglie, le modalità di assegnazione e gli	
	importi sono oggetto di specifiche disposizioni regionali e comunali in ma-	
	teria che variano di anno in anno; il Comune provvederà a darne tempestiva	
	informazione al Gestore per gli anni 2026 e 2027.	

Art.9 - SERVIZIO EDUCATIVO A SUPPORTO DELL'INCLUSIONE DI BAMBINI CON DISA-

BILITÀ Per favorire l'accoglienza e l'assistenza alle/ai bambine/i con disabilità certificata all'interno del centro estivo e la realizzazione del progetto inclusione descritto nell'allegato B all'Avviso , il Comune provvederà ad attivare il servizio di supporto attraverso il contratto di fornitura vigente per l'inclusione scolastica, sia nei centri estivi su sede scolastica assegnata con il presente avviso che su sede privata in disponibilità del gestore.

Potrà essere riconosciuto, invece di personale in affiancamento, un corrispettivo economico, unicamente nelle seguenti situazioni: gestori che impegnano sull'attività dell'inclusione personale qualificato con un contratto in continuità per l'anno solare; gestori che propongono progetti specifici per l'inclusione, servendosi di personale specializzato per l'attività proposta (es: inclusione/sport). In tali casi il gestore riceverà un corrispettivo variabile che dipende dalla valutazione delle necessità delle/degli iscritte/i. In ogni caso dovrà essere attestata la formazione del personale sulle tematiche dell'inclusione delle bambine/i con disabilità. Il corrispettivo economico, a sostegno giornaliero del progetto di inclusione, non potrà superare 126,00 euro per ogni bambino/bambina iscritta con disabilità.

Tutti gli importi sono da considerarsi comprensivi di oneri fiscali. Il corrispettivo sarà erogato al Gestore direttamente dal Quartiere in cui è sito il centro estivo frequentato.

Entrambe le opzioni sopra indicate (personale/corrispettivo economico) dovranno realizzare il progetto per l'inclusione. A supporto del progetto di inclusione le rispettive equipe (gestori e soggetto inclusione) condivide-

	ranno un percorso di formazione con l'Università degli Studi di Bologna	
	coordinato dal Comune di Bologna.	
	Tale contributo verrà erogato quando i bambini che usufruiscono dei centri	
	estivi siano residenti nel Comune di Bologna.	
	Art. 10 GRATUITÀ E CASI DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA RETTA	
	Al fine di garantire l'accesso a tutte le situazioni di fragilità sono pre-	
	visti casi di esenzione dal pagamento delle tariffe. Il Gestore garantirà il	
	numero di gratuità concesse nel progetto pedagogico organizzativo presenta-	
	to; il numero minimo complessivo di gratuità per ogni centro estivo viene	
	calcolato sulla base della capienza del centro, in rapporto 1/30, e sul nu-	
	mero di turni previsti.	
	Le gratuità saranno distribuite nei turni di apertura del centro estivo,	
	secondo la programmazione che verrà comunicata dal Comune, in relazione alle	
	esigenze provenienti dal servizio educativo e scolastico territoriale; i	
	nominativi degli iscritti che avranno il beneficio della gratuità saranno	
	comunicati al Gestore esclusivamente dal Servizio Educativo Territoriale	
	(SEST) del Quartiere in cui ha sede il Centro Estivo.	
	Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consi-	
	glio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati	
	personali), nonché del d.lgs. 196/2003 come modificato e integrato dal	
	d.lgs. 101/2018, si informa che tutti i dati forniti nell'ambito	
	dell'espletamento del servizio saranno trattati esclusivamente per finalità	
	connesse alla programmazione e gestione dei centri estivi. In esecuzione	

	della presente convenzione il gestore effettua il trattamento di dati per-	
	sonali di titolarità dell'Ente.	
	Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bologna con	
	sede in Piazza Maggiore, n. 6 - 40121 (Bologna). Il Responsabile della Pro-	
	tezione dei dati personali è la società Lepida S.p.a. via della Liberazione,	
	15, 40128, Bologna. Con la sottoscrizione della presente Convenzione e	
	dell'Accordo per il trattamento di dati personali - Allegato A) alla pre-	
	sente convenzione, che ne costituisce parte integrante, il gestore viene	
	designato Responsabile del trattamento di dati personali, ai sensi dell'art.	
	28 del GDPR; entrambe le parti si impegnano ad eseguire i trattamenti dei	
	dati personali secondo le modalità ivi indicate.	
	E' fatto assoluto divieto al gestore di comunicare i dati personali e i dati	
	rientranti in categorie particolari, ai sensi dell'art. 9 del GDPR, gestiti	
	in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo	
	quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di	
	regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strut-	
	ture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).	
	Qualora i dati personali, anche rientranti in categorie particolari di dati,	
	ai sensi dell'art. 9 del GDPR, inerenti i soggetti utenti del servizio,	
	siano conferiti direttamente dagli stessi al gestore, questo si impegna a	
	soddisfare gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice	
	in materia di protezione dei dati personali.	
	Art. 12 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il Gestore assume	
	tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3	
	della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.	

Art. 13 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento da parte dell' Area Educazione Istruzione e nuove generazioni sarà effettuato secondo le condizioni indicate all'Art. 8 della Convenzione, e solo dopo il controllo della documentazione consegnata, dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato di pagamento entro i mesi di luglio e ottobre. Sono a carico del Gestore tutti gli oneri bancari, se ed in quanto dovuti, relativi ai pagamenti dei contributi.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative, previdenziali, l'Area Educazione Istruzione e nuove generazioni sospenderà i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento o versando direttamente nelle casse degli enti previdenziali e assicurativi l'ammontare dell'importo corrispondente all'inadempienza.

Art. 14 - DIRITTO DI RECESSO

E' fatto salvo il diritto di recesso dell'Area Educazione Istruzione e nuove generazioni per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Art. 15 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO E PENALI

L'Area Educazione Istruzione e nuove generazioni potrà risolvere di diritto la convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta al Gestore, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) riscontro di qualsiasi non rispondenza alle normative vigenti in materia relativamente al servizio in oggetto;
- b) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;

	c) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal	
	Gestore;	
	d) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di con-	
	cordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico	
	del soggetto attuatore.	
	L'assegnazione del centro estivo può essere oggetto di risoluzione da parte	
	dell'Area Educazione Istruzione e nuove generazioni previa diffida	
	all'adempimento entro congruo termine e senza che siano fornite appropriate	
	giustificazioni, in caso di gravi e reiterate inadempienze da parte del	
	soggetto attuatore tali da compromettere la funzionalità dell'intervento, di	
	non ottemperanza dello stesso al complesso degli impegni assunti, di veri-	
	ficata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente	
	alle mansioni previste dalla qualifica professionale di appartenenza nonché	
	di grave inosservanza delle indicazioni operative date dal Quartiere in cui	
	ha sede il centro estivo.	
	In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il soggetto attuatore è tenuto a	
	continuare ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data in cui	
	possa subentrare altro soggetto per l'espletamento del medesimo servizio.	
	L'Area Educazione Istruzione e nuove generazioni si riserva la facoltà di	
	rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'ese-	
	cuzione della convenzione.	
	In caso di violazione degli obblighi assunti a seguito della sottoscrizione	
	della convenzione, l'Area Educazione Istruzione e nuove generazioni appli-	
	cherà una penale per ogni evento/giorno di inadempimento, per un importo	
	pari a 200,00 euro.	

	Verrà applicata una penale di 100,00 euro per ogni rimborso dovuto	
	all'utenza, effettuato dopo il giorno 7 ottobre di ogni anno.	
	Verrà applicata una penale di 500,00 euro giornaliera in caso di inadem-	
	pienza per:	
	• la sospensione o l'abbandono o la mancata effettuazione del servizio;	
	• il mancato rispetto del rapporto educatore-bambino previsto in ogni mo-	
	mento della giornata.	
	Si precisa che pure in presenza della corresponsione di penali per inadem-	
	pimento agli obblighi assunti nei rapporti con l'Area Educazione Istruzione	
	e nuove generazioni sulla base della presente convenzione, resta immutata	
	ogni responsabilità del gestore nei confronti dell'utenza, derivante da un	
	rapporto diretto di erogazione del servizio.	
	L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta in re-	
	lazione alla quale il Gestore ha la facoltà di comunicare le proprie dedu-	
	zioni nel termine massimo di tre giorni dalla contestazione; qualora dette	
	deduzioni non siano, a giudizio dell'Area Educazione Istruzione e nuove ge-	
	nerazioni, accoglibili oppure non vi sia stata risposta o la stessa non sia	
	giunta nel termine indicato, saranno applicate al soggetto attuatore le pe-	
	nali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	La somma corrispondente alle eventuali penali dovrà essere corrisposta tra-	
	mite apposito versamento sul conto di tesoreria dell'Istituzione.	
	ART. 16 - TENTATIVO DI COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE E FORO	
	COMPETENTE	
	Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'interpreta-	
	zione, nell'esecuzione o risoluzione della convenzione prima di adire le	

	competenti autorità giudiziarie, esse si impegnano ad esperire un tentativo	
	di composizione amichevole.	
	Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione amichevole	
	della controversia il foro competente è quello di Bologna.	
	Art. 17 - RINVIO	
	Per tutto ciò che non è previsto nella presente convenzione, si intendono	
	applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative che re-	
	golano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura	
	dell'atto.	
	Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI	
	I Gestori che hanno natura di ONLUS sono esenti dall'imposta di bollo (come	
	pure dall'imposta di registro), ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/97; di-	
	versamente, l'imposta di bollo è a carico del Gestore.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Bologna,	
	Per l 'Area Educazione Istruzione e nuove generazioni	
	
	Per il Gestore	
	
	Allegati	
	Allegato A) Accordo per il trattamento di dati personali	